

09877-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3092/2023
MICHELE ROMANO		UP - 17/11/2023
EGLE PILLA		R.G.N. 26011/2023
PIERANGELO CIRILLO		
DANIELA BIFULCO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.

*lette le note conclusive dell'ufficio del
ricorrente, che ha richiesto al relatore del
Procuratore generale, insistendo nella richiesta
di regolamento del ricorso.*

173

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 marzo 2023, la Corte d'appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità, reso in primo grado, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ascrittogli al capo b) dell'imputazione, perché, in qualità di amministratore di fatto dal 22 gennaio 2013 della società [REDACTED] s.r.l. - costituita nel 2004 e dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 9 maggio 2013- sottraeva o, comunque, teneva libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [REDACTED] affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione: 1) alla contestazione della mancata consegna della documentazione contabile e 2) alla mancata prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Si deduce, altresì vizio di motivazione, posto che, in caso di "doppia conforme", allorché la difesa abbia -come nel caso di specie- sottoposto a specifiche censure le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, il giudice del gravame non può limitarsi a riproporre, con mere clausole di stile, la motivazione fornita in primo grado.

Alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 216 primo comma, n. 2, l. fall., soccorrerebbe a supportare la ricostruzione dei Giudici di merito, posto che non è risultata provata né la condotta sottrattiva dei libri e delle scritture contabili, né la volontà e coscienza dell'imputato di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé un ingiusto profitto.

In primo luogo, la difesa ricorda che l'imputato, nei pochi mesi in cui è stato amministratore di una società già da tempo decotta e fallita subito dopo il suo subentro, non aveva svolto alcuna sostanziale attività di gestione societaria: mero "uomo di paglia" o prestanome, indicato al coimputato e *dominus* effettivo della fallita società [REDACTED] da un avvocato [REDACTED] l'imputato sarebbe stato vittima delle orchestrazioni del [REDACTED] il quale, cedendo le quote sociali della [REDACTED] s.r.l., poco prima del fallimento della stessa, alla società del [REDACTED] s.r.l.), intendeva "liberarsi" dalle responsabilità penali connesse alla gestione della [REDACTED] s.r.l.

Come ricordato dagli stessi giudici di merito, il computato [REDACTED] ha costantemente mantenuto il controllo della fallita società anche dopo il passaggio

delle quote alla società del [REDACTED] ciò che risulta confermato dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi in istruttoria.

Quanto alla contestazione della mancata consegna della documentazione contabile, osserva la difesa come tale circostanza risulti erroneamente provata: innanzitutto, il rinvenimento della documentazione (presso un magazzino della ditta [REDACTED]) ad opera del curatore non è stato affatto casuale, come invece affermato dai Giudici di merito. In secondo luogo, il curatore ha dichiarato che la documentazione era stata consegnata in varie *tranches*. In terzo luogo, la Corte territoriale non avrebbe spiegato i motivi per cui ha ritenuto non idoneo quel magazzino come luogo idoneo alla conservazione delle scritture contabili. Il punto decisivo, secondo la difesa, è che il contenuto dei trecento scatoloni non è stato visionato dal curatore; è dunque ascrivibile alla negligenza di quest'ultimo, e non alla condotta omissiva dell'imputato, la mancata consultazione della contabilità contenuta nei circa trecento scatoloni.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la documentazione -conservata, come ricordato dalla Corte stessa, all'interno di un magazzino di [REDACTED] era stata effettivamente consegnata: al curatore fallimentare erano invero pervenuti sia gli scatoloni stipati in tale magazzino, sia documenti contabili inviati a mezzo telematico dal coimputato [REDACTED]. Del tutto priva di fondamento probatorio, pertanto, è la tesi dei Giudici del merito relativa alla distrazione o occultamento della contabilità.

Infine, per venire alla prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, la difesa fa notare l'incongruenza della giurisprudenza citata dalla Corte territoriale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01), non attagliandosi tale massima al caso di specie: all'imputato, infatti, non è ascritta la condotta di bancarotta distrattiva, diversamente da quanto appare dal capo d'imputazione.

2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte riqualficato il fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, attesa la mancata prova del dolo nella condotta dell'imputato, come già esposto nella sintesi del precedente motivo. La Corte territoriale non avrebbe reso motivazione sul punto, così disattendendo -del pari, immotivatamente- la richiesta difensiva di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen.

2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pena. Il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato senza alcun riguardo per il marginale ruolo svolto dall'imputato nella vicenda in esame e per il suo *status* di persona incensurata. La motivazione sul

punto sarebbe del tutto insufficiente a palesare tanto le ragioni del discostamento della pena base dal minimo edittale quanto quelle del differente e meno gravoso trattamento sanzionatorio del coimputato [REDACTED], malgrado le contestazioni ben più gravi a carico di quest'ultimo. Alcun cenno, infine, è stato dedicato dalla Corte territoriale al tema dell'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte e memorie di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è fondato e comporta l'assorbimento delle restanti censure. Invero, a fronte di una contestazione alternativa contenuta nel capo di imputazione, con la quale si attribuisce all'imputato sia la condotta di sottrazione e distruzione delle scritture contabili sia quella di irregolare tenuta, non è dato intendere dalla motivazione della sentenza impugnata quale sia la condotta ascritta, con le inevitabili ricadute in tema di accertamento del dolo (specifico nel primo caso, generico nel secondo).

Peraltro, come di recente ribadito da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 0, nonostante la differenza strutturale, quanto all'elemento soggettivo, le due fattispecie di bancarotta documentale descritte dalla norma risultano accomunate dalla dimensione dell'accertamento, in quanto, come già condivisibilmente rilevato, "alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell'onere probatorio per l'accusa, perché è pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità dell'imprenditore fallito".

In realtà, come chiarito dalla decisione da ultimo citata, l'esclusione del dolo specifico in riferimento alla bancarotta documentale concernente la modalità di tenuta delle scritture contabili non consente, tuttavia, alcuna scorciatoia probatoria. È stato, infatti, evidenziato, come l'affermazione di responsabilità in relazione a tale fattispecie non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; al contrario, infatti, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla

base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, viene integrato l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all'art. 217, comma secondo, I. fall.

La sentenza impugnata, senza chiarire il tipo di bancarotta ravvisata e la relazione con lo specifico ruolo attribuito all'imputato, valorizza, senza alcuna analisi critica, alcuni dati sostanzialmente riconducibili all'assenza di collaborazione dell'imputato. Essi, peraltro in assenza di una bancarotta patrimoniale attribuita al [redacted] restano caratterizzati da un tasso insuperabile di equivocità.

2. Il Collegio, pertanto, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 17/11/2023

Il Consigliere estensore
Daniela Bifulco



Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli



Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^a Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, li 7/3/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

